

COMUNE DI MONTEFALCO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI
(approvato con Delibera del C.C,16 del 19 aprile 2011)

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 3 - Loculi ed aree soggetti a concessione.
- Art. 4 – Divieti di concessione di loculi e aree
- Art. 5 - Responsabilità
- Art. 6 - Atto di concessione.
- Art. 7 - Durata delle concessioni.
- Art. 8 – Canone di concessione
- Art. 9 - Doveri in ordine alla manutenzione.
- Art. 10 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

CAPO III CONCESSIONE LOCULI

- Art. 11 – Assegnazione loculi
- Art. 12 – Tumulazioni provvisorie
- Art. 13 - Recupero disponibilità vecchi loculi
- Art. 14 - Aveni diritto all'uso delle sepolture private.
- Art. 15 – Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 16 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

CAPO IV CONCESSIONE AREE PER INUMAZIONE

- Art. 17 – Sepolture per inumazione
- Art. 18 – Feretro per inumazione
- Art. 19 – Campi per inumazione

CAPO V – COCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 20 – Ambito di applicazione
- Art. 21 – Tipi di concessione
- Art. 22 – Modalità di concessione
- Art. 23 – Durata della concessione
- Art. 24 – Progetto – Costruzione delle opere – Termini
- Art. 25 – Collaudo e spese
- Art. 26 – Aveni diritto
- Art. 27 – Divieto di cessione di diritti d'uso
- Art. 28 – Recupero a favore del Comune
- Art. 29 – Divisione dei posti
- Art. 30 – Cause di cessazione della concessione di aree o tombe di famiglia

CAPO VI – CAUSE DI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 32 – Cause di cessazione
- Art. 33 – Rinuncia
- Art. 34 – Decadenza

IL PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pizzi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Eni Garassino

Art. 35 – Revoca
Art. 36 - Estinzione

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 37 - Individuazione delle unità organizzative.
Art. 38 - Entrata in vigore.
Art. 39 - Pubblicità del regolamento.
Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni.
Art. 41 - Sanzioni.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi, ossari ed aree cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

CAPO II

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 3 – Loculi, ossari ed aree soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi e gli ossari di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili, nonché le aree e le tombe di famiglia disponibili o resesi disponibili e limitatamente alle norme di cui all'art. 4,7, 35 per quanto riguarda i loculi già assegnati.

Art. 4 - Divieti di concessione di loculi e aree

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che risultano già titolari di concessione cimiteriale di loculi liberi o di aree cimiteriali a meno che non rinuncino espressamente e contestualmente alla concessione esistente;
- b) a concessionari di loculi occupati per i quali è possibile procedere a riesumazione attestata mediante atto notorio.

In ogni caso il richiedente dovrà attestare mediante atto notorio l'inesistenza a suo favore di concessioni cimiteriali di qualsiasi natura.

Il diniego della concessione sarà notificato agli interessati a cura del Responsabile dell'Area.

Art. 5 - Responsabilità.

Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di proprietà dell'Ente, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 6 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata.-

L'atto di concessione è conforme alle norme del presente regolamento.

Art. 7 - Durata delle concessioni.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

La durata decorre dalla data dell'atto di concessione ed è fissata:

- in 99 anni per gli ossari
- in 30 anni per i loculi
- in 99 anni per le aree
- in 10 anni decorrenti dal seppellimento per le aree destinate ad inumazione.

In caso di aree per inumazione la concessione potrà essere effettuata solo nel momento del decesso.

E' fatta salva la facoltà di rinnovare la concessione per il periodo e dietro il pagamento del canone di concessione vigenti all'atto del rinnovo.

Alla scadenza dei termini di cui al secondo comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre, qualora non vi provvedano gli aventi diritto e qualora sia possibile i resti mortali nell'ossario comune.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Art. 8 – Canone di concessione

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Il canone è comprensivo del costo di costruzione e di una quota percentuale, che sarà stabilita anch'essa dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, che copre i costi di esercizio della funzione cimiteriale a carico del Comune come la vigilanza sul rispetto degli obblighi concessori, la vigilanza sulla regolare e costante manutenzione, la custodia dei cimiteri, l'arredo e la manutenzione delle parti comuni, la gestione degli impianti a servizio dei cimiteri, la gestione dei parcheggi e del verde.

Il richiedente dovrà versare, al momento dell'assegnazione il 50 %. La rimanente somma dovrà essere versata prima della stipula dell'atto di concessione.

Art. 9- Doveri in ordine alla manutenzione.

Il Concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi di cui all'art. 34.

Art. 10 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

CAPO III
CONCESSIONE LOCULI

Art. 11 - Assegnazione loculi

La concessione di loculi cimiteriali, in caso di domande concorrenti, e' limitata nel seguente ordine di priorità:

- 1) persona residente tumulata provvisoriamente, per mancanza di loculi disponibili;
- 2) persona di età superiore ad anni 70, in tal caso, se uno dei coniugi (o convivente more uxorio) ha raggiunto tale età, potrà richiedere la concessione del loculo cimiteriale anche per il coniuge o per il convivente a condizione che anche il coniuge (o convivente more uxorio) abbia raggiunto 70 anni di età;
- 3) persona di età superiore ad anni 60; in tal caso si potrà chiedere la concessione di un solo loculo;
- 4) persone nate a Montefalco ma residenti altrove.

Soddisfatte queste categorie l'assegnazione non è soggetta a limiti.

Nell'ambito di ciascuna categoria di cui ai precedenti punti si darà precedenza al soggetto più anziano destinatario della concessione.

L'assegnazione in concessione avviene in base alla graduatoria delle domande presentate seguendo l'ordine cronologico di registrazione delle domande al protocollo.

La graduatoria ha valore fino ad esaurimento delle disponibilità esistenti al momento dell'assegnazione.

Nella domanda di concessione del loculo cimiteriale, il richiedente deve indicare due opzioni, in ordine di priorità, per la scelta della fila.

La Giunta disporrà affinché un certo numero di concessioni cimiteriali sia riservato al Comune per fronteggiare situazioni eccezionali o particolari.

Le eventuali richieste di concessione da parte di Enti e Comunità saranno esaminate dalla Giunta Comunale tenuto conto delle concessioni disponibili.

Art. 12 - Tumulazioni provvisorie

La concessione provvisoria di loculi disponibili del Comune è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno avuto l'assegnazione di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che, in possesso di atto di autorizzazione, devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno ottenuto l'assegnazione di un loculo cimiteriale, da costruirsi a cura del Comune e non disponibili al momento della richiesta

L'uso del loculo provvisorio, per una durata non superiore a 2 anni, salvo proroghe per motivate esigenze, è subordinato al versamento di un canone pari a 25 % del canone vigente, oltre al versamento di una cauzione pari al 25% del canone vigente.

E' consentita la tumulazione provvisoria presso loculi già concessi a privati quando il Comune non ha più la disponibilità di propri loculi cimiteriali, previa comunicazione al Comune

E' consentita, altresì, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie nell'ossario.

Art. 13 – Recupero disponibilità vecchi loculi

Le salme che risultino sepolte da oltre 50 anni e che non abbiano eredi in linea retta che possono rivendicare il titolo, debitamente accertato dal Comune, sono trasferite negli ossari a cura e spese del Comune che rientra in tal modo nella piena disponibilità del loculo.

Art. 14 - Averti diritto all'uso dei loculi

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e a parenti ed affini, non oltre il 3° grado.

Nei loculi concessi sono ammesse esclusivamente le salme, qualora lo spazio lo consenta sarà possibile collocare i resti, le ceneri, i feti delle persone di cui al comma precedente previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta.

Se il concessionario e' un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro e' permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis e' dato dall'ordine di preminenza.

Art. 15 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei cimiteri il Sindaco può disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con i residenti, che in vita si siano distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche, per gli atti insigni o per il particolare rilievo avuto nella storia cittadina o per servizi resi alla Comunità.

Art. 16 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

La concessione non dà diritto di proprietà ma soltanto quello d'uso delle sepolture riservato alla persona del concessionario ed a parenti ed affini ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati sia per vendita che per donazione; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni cimiteriali non possono mai essere oggetto di lucro o di speculazione.

CAPO IV

CONCESSIONI AREE PER INUMAZIONE

Art. 17 - Sepolture per inumazione

Le sepolture per inumazioni, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in ottemperanza dell' art. 7 bis del D.L N. 392 del 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7).

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

1. per persone oltre i 10 anni d età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80;
2. per i minori di 10 anni d età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0,50.

Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa.

Art. 18 - Feretro per inumazione

Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale.

Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 19 – Campi per inumazione

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall' art. 69 del DPR 285/90.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file e numerati progressivamente con appositi cippi. Uno dei riquadri potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazioni o esumazioni.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da un'estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

CAPO V CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 20 – Ambito d'applicazione

Il presente capo disciplina le concessioni di aree cimiteriali e di tombe di famiglia esistenti nel cimitero comunale.

Art. 21 - Tipi di concessione

All'interno del cimitero è prevista la concessione delle seguenti sepolture di famiglia nelle aree destinate a tal fine:

- concessione di lotti di terreno per costruzione di tomba di famiglia
- concessione di tombe di famiglia già realizzate

Art. 22 - Modalità di concessione

La concessione dell'area cimiteriale o della tomba di famiglia avviene, a favore: di nati e residenti nel Comune o residenti ma non nati nel Comune o nati ma non residenti a seguito di sorteggio delle domande pervenute dopo la pubblicazione di apposito bando pubblico per l'assegnazione. Dal sorteggio si redigerà una graduatoria per ciascuna categoria procedendo gradualmente dalla prima categoria.

Per le aree residuali dopo il bando si procederà secondo gli stessi criteri e ordine di presentazione.

L'assegnatario di area o di tomba, previa autorizzazione della Giunta comunale, potrà ottenere la concessione cimiteriale congiuntamente ad altro soggetto appartenente ad altro nucleo familiare. L'atto di concessione determinerà le quote di assegnazione ed il conseguente onere rapportato a queste.

Art. 23 - Durata della concessione

La concessione, della durata di 99 anni che decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione è rinnovabile per il periodo e dietro pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

Art. 24 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini – Limiti all'impiego dell'area o tomba di famiglia

La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna alla sollecita presentazione del progetto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza e la perdita di ogni diritto o somma pagata.

Per giustificati motivi, valutabili dal Responsabile dell'Area Tecnica può essere concessa una proroga di 6 mesi, rinnovabile una sola volta, alla quale ultima scadenza seguirà la decadenza.

Il progetto potrà essere predisposto dal Comune al fine di uniformare le tipologie delle tombe. In tal caso il richiedente dovrà espressamente accettare il progetto.

I lavori di costruzione o di completamento dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti od ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spesa, ripristinerà l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

In ogni caso le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e ad esse si applicano tutte le norme generali previste per le inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni del presente Regolamento e del D.P.R. n. 285/90.

Art. 25 - Collaudo e spese

Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale vigila e controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati. La sepoltura di famiglia non potrà essere posta in uso se prima non sarà stata favorevolmente collaudata da apposita commissione tecnico - sanitaria.

Le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione e completamento delle opere, sono a completo carico del concessionario.

Art. 26 - Aveni diritto

Gli aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, sono i seguenti:

- i concessionari;
- i parenti ed affini del concessionario, entro il 4° grado;
- i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario;

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Art. 27 - Divieto di cessione dei diritti d uso

Il diritto d'uso, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, è riservato alla persona del concessionario ed a quella delle persone indicate nel precedente articolo 26.

L'area o la tomba di famiglia non può essere concessa a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa alcuna commercializzazione; il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 28 - Recupero a favore del Comune

a) Aree libere

Il concessionario di un area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a favore di terzi, ottenendo il rimborso nella misura stabilita con atto della Giunta Comunale che sarà adottato sulla base di una relazione redatta dal competente Ufficio Tecnico comunale.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il

diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia, escluso ogni rimborso da parte del Comune.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area.

Art. 29 - Divisione dei posti

Il concessionario d'origine di una tomba di famiglia, ha facoltà di indicare l'assegnazione nominativa dei posti.

Nel caso in cui il concessionario d'origine non abbia provveduto, in vita, all'assegnazione nominativa dei posti, gli eredi potranno disporre le sepolture, fino a capienza della tomba di famiglia, rispettando l'ordine di cui all'art. 26.

Art. 30 - Cause di cessazione della concessione di aree o tombe di famiglia

Valgono le cause di cessazione previste al Capo VI° del presente regolamento

CAPO VI

CAUSE DI CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 32 - Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- rinuncia
- decadenza
- revoca
- estinzione

In tali casi, i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 33 - Rinuncia

La rinuncia a concessioni cimiteriali può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che debbono essere valutate ed accolta dalla Giunta Comunale.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dagli aventi diritto (coniuge, convivente more uxorio, parente più prossimo ai sensi dell'art. 74 e segg. Codice Civile), ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che nel caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

La misura del rimborso al concessionario o ai suoi eredi per rinuncia a concessioni cimiteriali sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale in misura percentuale al valore di perizia che sarà dato dall'Ufficio Tecnico comunale ed approvato dalla Giunta stessa. Sia il valore di perizia che la misura del rimborso al concessionario rinunciatario, dovranno essere stabilite in relazione al prezzo originariamente pagato, alla data della concessione originaria, al prezzo di mercato delle concessioni all'atto della rinuncia, allo stato di conservazione del loculo, della celletta – ossario, e della tomba di famiglia e alla loro ubicazione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 34 - Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti Uffici comunali.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o altro avente titolo.

Nei casi di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 35 - Revoca

Salvo quando disposto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per opere di manutenzione straordinaria, per ricostruzione o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

Verificandosi i casi di cui al comma 1, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'area previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero indicata dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

Qualora il richiedente intenda ottenere l'assegnazione del loculo nel padiglione ricostruito dovrà provvedere al pagamento di un corrispettivo quantificato dalla Giunta Comunale pari al prezzo di cessione dei loculi ridotto della quota del valore del vecchio loculo revocato come quantificato dall'Ufficio tecnico.

Qualora si verificano le necessità indicate al 1° comma del presente articolo, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o all'avente titolo. In caso di irreperibilità, si effettuerà una pubblicazione all'Albo Pretorio e al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno

fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 36 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi all'Albo Pretorio e al cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 37 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, saranno designate dal Sindaco.

Art. 38 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione

Art. 39 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito Internet del Comune.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 40 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 41 - Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori	II grado	Fratelli Sorelle
ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado II Grado III Grado IV Grado	Figli Nipoti (figli dei figli) Pronipoti Figli dei pronipoti	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persones di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persones che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)